

Regolamento del 16° Congresso Nazionale ANPI

Art. 1.

Delegati al Congresso Nazionale

1 delegato di diritto per ogni Comitato Provinciale.

Gli altri delegati sono ripartiti con riferimento al totale provinciale degli iscritti del 2014 al netto del numero delle tessere "Amici dell'ANPI" e sulla base di 1 delegato ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250.

I componenti del Comitato Nazionale sono delegati di diritto.

I componenti della Presidenza Onoraria e del Collegio dei Revisori sono invitati. Sarà riservato un invito anche a ciascuna delle sezioni ANPI all'estero.

Art. 2.

Congressi Provinciali

Ai Comitati Provinciali spetta decidere:

- a) Il Regolamento Provinciale per i congressi. In coerenza col presente Regolamento.
- b) Data, sede, numero dei delegati delle sezioni e gli invitati al Congresso provinciale. (proposta il Presidente di sezione e 1 delegati ogni 10 iscritti da tenersi il 19 Marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata)
- c) Criteri per la formazione degli organi dirigenti delle Sezioni.

Art. 3.

Congresso di Sezione

In apertura dovrà essere costituita la Presidenza ed eletto il Presidente del Congresso della Sezione. In seguito si procederà alla costituzione delle seguenti commissioni:

- a) **Commissione politica** per l'esame del Documento nazionale e di eventuali documenti di interesse locale;
- b) **Commissione elettorale** per le proposte per il Comitato di Sezione e per i delegati al Congresso Provinciale;
- c) **Commissione per le attività amministrative** (Bilancio, attività finanziaria e di amministrazione).

Successivamente si procederà allo svolgimento della relazione politica e di quella sulle attività amministrative e finanziarie. Seguirà la discussione.

Alla conclusione del Congresso di Sezione dovranno essere votati:

- a) il Documento Nazionale ed eventuali documenti di interesse locale;
- b) la composizione del Comitato di Sezione;
- c) i delegati al Congresso provinciale.

Gli emendamenti al Documento nazionale e i documenti di interesse locale votati dai Congressi di Sezione, dovranno essere inviati – tramite il Comitato Provinciale – al Congresso Provinciale cui spetta decidere se sottoporli all'esame e al voto del Congresso Provinciale.

Al Congresso parteciperà un delegato designato dal Comitato Provinciale che firmerà il verbale del Congresso.

Art.4.**Congresso Provinciale**

Per quanto riguarda lo svolgimento dei Congressi provinciali si rimanda a quanto previsto dallo Statuto (Artt. 10 e 11).

La data del Congresso dovrà essere concordata con la Segreteria Nazionale.

Ad ogni Congresso parteciperà un dirigente designato dalla Segreteria nazionale che firmerà il verbale del Congresso.

Emendamenti al Documento nazionale approvati dai Congressi provinciali dovranno essere inviati – tramite il Comitato Nazionale – al Congresso Nazionale cui spetta decidere se sottoporli all'esame e al voto del Congresso stesso.

Art. 5.**Diritto di voto**

Hanno diritto di voto nei congressi i delegati che risultano iscritti all'ANPI al 31 ottobre 2015.

Art. 6.**Tempistica dei Congressi di Sezione e Provinciali**

I Congressi di sezione e provinciali dovranno concludersi entro il 30 marzo 2016.

Art.7.**Sottoscrizione nazionale per le spese congressuali**

La Segreteria Nazionale propone l'obiettivo complessivo da raggiungere.

I Comitati provinciali stabiliscono il loro obiettivo e lo suddividono tra le loro sezioni.

La sottoscrizione si conclude con il Congresso Nazionale.

ART. 10 e 11 dello STATUTO

Articolo 10

Il Congresso provinciale

In ciascuna provincia il Congresso provinciale è formato dai delegati delle Sezioni. Il Congresso provinciale è convocato in via ordinaria in preparazione del Congresso nazionale nella località stabilita dal Comitato provinciale in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o su richiesta scritta e motivata delle sezioni in un numero non inferiore a un quinto delle Sezioni stesse e che rappresentino almeno un terzo dei soci della circoscrizione del Comitato provinciale. La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Per la validità delle deliberazioni del Congresso provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale. Il Presidente del Congresso provinciale è eletto di volta in volta.

Articolo 11

Il Congresso provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito della provincia.

Articolo 4

Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi provinciali. Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale almeno una volta ogni 5 anni con un preavviso non inferiore a mesi tre. È inoltre convocato dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei Comitati provinciali esistenti che rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti all'Associazione. Il Congresso nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati rappresentino almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 6 ore dopo la prima convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Il Congresso nazionale elegge di volta in volta il suo Presidente o la Presidenza. Il Congresso nazionale delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, elegge i componenti del Comitato nazionale e degli altri organi nazionali dell'Associazione. Il Congresso nazionale esamina la relazione morale e finanziaria predisposta dal Comitato nazionale